



Leonardo Sciascia e la pluralità degli ordinamenti giuridici



Francesco Gambino

SOMMARIO: 1. Gli intrecci tra diritto e letteratura. – 2. Leonardo Sciascia e la pluralità degli ordinamenti giuridici. – 3. Relazioni tra sistemi, linguaggi, forze sociali. – 4. *Segue:* gli interrogatori e i dialoghi del capitano Bellodi. – 5. Quale idea di diritto?

1. Gli intrecci tra diritto e letteratura

Larga e partecipe attenzione ha suscitato il libro *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di Luigi Cavallaro e da Roberto Giovanni Conti (Bari, 2021), pubblicato nella collana «Biblioteca di cultura giuridica», diretta da Pietro Curzio. È un volume che ospita contributi di insigni giuristi che – nel rileggere l’opera de Leonardo Sciascia sotto la lente degli intrecci tra il diritto, la verità e il problema della giustizia – lasciano a tratti emergere i lineamenti dello statuto epistemologico di una vera e propria disciplina, che pone in relazione il diritto con la letteratura. Maturata nella letteratura scientifica americana, questa materia oggi si affaccia, seppure in forma marginale, in alcuni laboratori e corsi di studio delle facoltà di giurisprudenza italiane. Il volume si colloca, come scrive Pietro Curzio, sul «confine tra letteratura e diritto, un confine meno definito di quanto si creda, in cui si incrociano riflessioni e sentimenti che segnano la nostra vita»¹. È, questa, una linea di demarcazione meno nitida di quanto si immagini per quelle stesse ragioni formali e sostanziali fatte valere dai saggi contenuti nel volume. Vi è in primo luogo la dimensione narrativa. Diritto e letteratura si affidano al linguaggio – alla dimora o alla gabbia del linguaggio – al fine di «strutturare una realtà amorfa

¹ P. Curzio, *Presentazione*, in *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di L. Cavallaro e R. G. Conti, Bari, 2021, 10.

e non verbale»². Non possono non incontrarsi, in questa prospettiva, nel segno di una narrazione fissata nella scrittura: narrazione che, lungo questa via, li rende omogenei ed assimilabili³. È utile qui richiamare nozioni note e consumate⁴.

Quando il giurista interpreta, spiega, narra una certa realtà, comune o tecnica che sia, ha a che fare con un metalinguaggio: il linguaggio che «sta sopra», «oltre» un altro linguaggio (il linguaggio-oggetto). È il linguaggio proprio della scienza o pseudo-scienza giuridica⁵: un linguaggio che, in linea di principio, ha per oggetto gli enunciati offerti dal materiale legislativo. Scopo del metalinguaggio – che sia rinvenibile nelle pagine di un manuale, di una monografia, di una sentenza o di una comparsa conclusionale – è quello di esplicitare il senso dei messaggi provenienti dal linguaggio normativo. Il metalinguaggio si intreccia con il problema del metodo. Indica la strada da percorrere per ricostruire il senso di verità giuridica di una disciplina, di una nozione, di un istituto, che non può non riflettere lo sguardo e le concezioni complessive di colui che interpreta la realtà indagata. Si tratta di una «impostazione sostanzialmente soggettiva»⁶, come quella dello scrittore che si interroghi, sfruttando tutto il potenziale semantico delle parole e la varietà di forme verbali e sintattiche, sui problemi della giustizia, della verità e del diritto.

2. Leonardo Sciascia e la pluralità degli ordinamenti giuridici

Come nelle pagine di Santi Romano – richiamate nel saggio di Natalino Irti dedicato a *Il giorno della civetta*⁷ – incontriamo la pluralità degli ordinamenti giuridici, la nozione di efficacia, il concetto di giuridicità, il fenomeno della rivoluzione e delle «società dei ladroni», così nelle pagine di Leonardo Sciascia ritroviamo domande e risposte intorno alla legge, al giudizio, alla giustizia, alla mafia come «sistema», al senso più concreto e autentico di quella interazione tra sistemi sociali, che è al centro delle teorie odierne sul neo-pluralismo giuridico. In questa prospettiva, alcuni frammenti delle narrazioni di Sciascia⁸ ben potrebbero iscriversi in capitoli di studi propri della sociologia del diritto.

² LIPARI, *Diritto e letteratura in "Todo modo"*, in *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di CAVALLARO e CONTI, Bari, 2021, 93.

³ ALPA, *Il diritto come letteratura*, in *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società post-moderna*, Genova, 2017, 15.

⁴ V., per una linea che in tale contesto valorizza il metalinguaggio, GAMBINO, *Le verità del credito tra diritto e letteratura*, in *LawArt*, 2, 2021, 373 ss.

⁵ Sempre incumbenti sul lavoro del giurista sono i rilievi di Benedetto Croce sui concetti giuridici, definiti dal filosofo come pseudo-concetti, semplici formazioni arbitrarie dotate di funzione pratica, di ausilio al pensare e all'agire degli uomini [in *Filosofia della pratica. Economia ed etica* (1908), 6ª ed., a cura di TARANTINO con una nota al testo di SASSO, rist., Napoli, 1949, 317 ss.].

⁶ LIPARI, *Diritto e letteratura in "Todo modo"*, cit., 93.

⁷ IRTI, *"Il giorno della civetta" e il destino della legge*, in *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di CAVALLARO e CONTI, Bari, 2021, 17 ss.

⁸ Si pensi in particolare a *Il contesto. Una parodia* (1971), Milano, 1994 e a *Il giorno della civetta*

to. Non alludo soltanto al pensiero di Santi Romano che, nelle sue indagini, muove dalla teoria generale del diritto, ma – nei limiti che saranno indicati più avanti⁹ – anche agli indirizzi più recenti del sociologo tedesco Gunther Teubner che discorre di diritto frammentato, di sistemi costituzionali e di regimi giuridici privati¹⁰. La «mafia» – scrive Leonardo Sciascia nell'«avvertenza» apparsa in occasione dell'uscita de *Il giorno della civetta* nella collana «Lecture per la scuola media» Einaudi – è un «sistema» che «non sorge e si sviluppa nel 'vuoto' dello Stato (cioè quando lo Stato, con le sue leggi e funzioni, è debole o manca), ma 'dentro' lo Stato»¹¹. Sciascia coglie e intuisce il nucleo problematico della pluralità degli ordinamenti giuridici, indagato anni prima da Santi Romano: e, in particolare, di quegli ordinamenti illegali o delittuosi che non mirano «a distruggere le istituzioni statali, ma a sottrarsi, per raggiungere fini del tutto particolari, alle repressioni e sanzioni da queste comminate»¹². La presenza, dentro lo Stato, di tali sistemi – volti, non ad annientare, bensì a inquinare la realtà statuale – solleva il problema delle relazioni, interazioni, collisioni tra ordinamenti, organizzazioni, corpi sociali; che rimanda all'esigenza di considerare i punti di vista propri delle strutture, dei codici, delle dinamiche interne all'uno e all'altro sistema. Il tema delle diverse prospettive da cui si possono osservare i fenomeni giuridici è centrale nelle relazioni tra istituzioni illegali e ordinamento statale. L'illiceità delle prime – leggiamo in una pagina di Santi Romano – «non vale e non può valere se non di fronte all'ordinamento statale, che potrà perseguirle in tutti i modi di cui dispone e quindi determinarne anche al fine, con tutte le conseguenze, anche penali, che rientrano nella sua potestà. Ma finché esse vivono, ciò vuol dire che sono costituite, hanno un'organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico»¹³. Si aggiunge, in un altro frammento, che nelle società dei ladroni – a differenza di quanto avviene nell'ordinamento di una rivoluzione – «una certa giustizia, in senso relativo e limitatamente ai rapporti tra i 'soci', si cerca di attuare, ed essa, entro quella sfera e dal punto di vista delle esigenze interne di essi, può anche essere piena, mentre cessa di essere giustizia in confronto delle esigenze e quindi

(1961), Milano, 1993.

⁹ V. *infra*, § 5.

¹⁰ TEUBNER, FISCHER-LESCANO, *Scontro tra regimi: la vana ricerca di unità nella frammentazione del diritto globale*, in *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, trad. e a cura di PRANDINI, Roma, 2005, 139 ss. V., per la versione in lingua inglese, ID., *Regime Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*, in 25 Mich. J. Int'l L. 999 (2004). Più recentemente, TEUBNER, *Ordinamenti frammentati e costituzioni sociali*, in *Il diritto frammentato*, a cura di FEBBRAJO e GAMBINO, Milano, 2013, 381-382. È da notare che il termine «regime» compare ne *Il giorno della civetta* nelle pagine dedicate all'interrogatorio di Don Mariano Arena a proposito delle grandi famiglie mafiose (SCIASCIA, *op. ult. cit.*, 92). Ritroviamo il vocabolo in una pagina di Santi Romano dedicata agli inestricabili rapporti di interdipendenza tra diritto e istituzione (*L'ordinamento giuridico*, 2ª ed., Firenze, 1962, 46): «l'istituzione è sempre un regime giuridico».

¹¹ SCIASCIA, appendice a *Il giorno della civetta*, cit., 116.

¹² ROMANO, *Rivoluzione e diritto*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, rist., Milano, 1947, 226.

¹³ ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., 122-123.

ai principi proprii di altre società, cioè principalmente dello Stato»¹⁴. Affiora, in una più ampia prospettiva, il problema della «legittimazione» delle mafie che, animate, al loro interno, da regole condivise e da un proprio senso di giustizia, può spiegare il fenomeno del «radicamento»¹⁵ in determinate comunità. Il discorso non è estraneo all'ambito del diritto civile e, in specie, all'obbligazione naturale. I doveri morali e sociali, non tutelabili né coercibili nel diritto statale (cfr. art. 2034 cod. civ.), costituiscono obbligazioni giuridiche perfette e complete dal punto di vista del sistema al quale appartengono¹⁶. Si può al riguardo registrare la distanza di Santi Romano dal pensiero di Francesco Carnelutti; il quale, riflettendo sulla natura della *soluti retentio*, qualifica i doveri morali e sociali come obbligazioni giuridiche imperfette, un «germe di obbligazione, un feto»¹⁷. Qui si resta fedeli ad una concezione imperativistica del diritto, in cui l'ordinamento statale è l'unico ed esclusivo punto di vista¹⁸, che fa dell'obbligazione naturale una obbligazione giuridica imperfetta.

3. Relazioni tra sistemi, linguaggi, forze sociali

È lungo la linea illustrata, che accoglie la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, che incontriamo le narrazioni di Sciascia intorno al diritto e alla giustizia. Vi è la legge della Repubblica in nome della quale agisce il capitano Bellodi ne *Il giorno della civetta* e che scaturisce dall'idea stessa di giustizia¹⁹; e vi è «il senso della giustizia» del capo mafia Don Mariano Arena che è così istintiva e naturale da suscitare un profondo rispetto²⁰. Vi è la legge celebrata nel processo che, come si apprende da una pagina de *Il contesto*, realizza in sé la giustizia²¹ e vi è la giustizia degli uomini di pace – gli uomini d'o-

¹⁴ ROMANO, *Rivoluzione e diritto*, cit., 226.

¹⁵ GRATTERI, NICASO, *Comprendere e raccontare le mafie: storia, giustizia, cultura*, in *Mafie transmediali. Forme e generi del nuovo racconto criminale*, a cura di BERTONE e MASONI, Soveria Mannelli, 2021, 182. La pagina di Antonio Nicaso isola e distingue, nelle mafie, la violenza da ciò che garantisce il radicamento mafioso.

¹⁶ ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., 193.

¹⁷ CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni* (1927), ora in *Diritto sostanziale e processo*, scritti di Emilio Betti e Francesco Carnelutti, con presentazione di N. Irti, Milano, 2006, 247.

¹⁸ Affiora, in tutto il suo vigore, il tema della «necessità», per i cittadini e per i giudici, «di scegliere un diritto fra gli altri, quel diritto, unico ed esclusivo, che è il loro diritto» [IRTI, *Per una lettura critica di Santi Romano (note introduttive)*, in *L'ordinamento giuridico nel centenario*, a cura di SANDULLI, Napoli, 2020, 6]. In altre parole – parole che accolgono rilievi di Giovanni Gentile [*I fondamenti di filosofia del diritto* (1916), 4^a ed., Firenze, 2003, 116] – «altro è descrivere dall'esterno, quasi sorvolando la realtà, altro, scegliere e giudicare dall'interno di un ordinamento» (IRTI, *Per una lettura critica di Santi Romano*, cit., 6).

¹⁹ SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 28.

²⁰ SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 57.

²¹ SCIASCIA, *Il contesto. Una parodia*, cit., 82. V. *infra*, § 5.

nore di cui parla Don Mariano Arena – che, pur non amministrando la giustizia, mettono ordine e risolvono vertenze²². Vi sono i nessi di imputazione propri delle norme giuridiche statuali che, facendo leva sulla «paura della punizione» e sul «desiderio della ricompensa», hanno la pretesa di imprimere una direzione ai comportamenti umani²³; e vi sono i nessi di imputazione istituiti da altri corpi o sistemi sociali che, all'accadere di certi comportamenti fanno discendere, con la certezza propria di una legge di natura, determinate conseguenze. Si pensi alla paura del piombo colante della morte che affligge il confidente, Calogero Dibella, prima ancora di pronunciare i nomi di Ciccio La Rosa e Rosario Pizzuco al capitano Bellodi. A mio avviso emerge – in queste pagine de *Il giorno della civetta* – tutto il senso della soggezione alla forza intimidatrice del vincolo associativo che oggi distingue e caratterizza il delitto di associazione mafiosa richiamato nell'art. 416-bis del codice penale. Vi è infine, da un lato, la lingua del diritto che risuona nelle aule di giustizia e nelle assemblee legislative e, dall'altro, il dialetto siciliano, che esprime una cultura chiusa, fatta di categorie, codici, nomi impenetrabili; sicché il capitano Bellodi, nell'interloquire con la vedova Nicolosi, è costretto a ricorrere ai lumi interpretativi del maresciallo²⁴. Si delinea il problema della coesistenza, interazione e collisione tra sistemi sociali, linguaggi, rapporti di forza che induce il capitano Bellodi a escogitare metodi investigativi e tecniche di comunicazione calibrate sulla psicologia dei suoi interlocutori²⁵.

4. Segue: gli interrogatori e i dialoghi del capitano Bellodi

Alcune pagine de *Il giorno della civetta* sono a mio avviso assimilabili a quelle di un trattato di sociolinguistica. Raccontano l'uso della lingua italiana e delle sue tonalità emotive – da parte del capitano Bellodi, originario di Parma e appena trasferitosi in Sicilia – volto a penetrare in una certa cultura siciliana per ottenere nomi, confidenze, confessioni. Ciò al fine ultimo di scardinare un ordinamento illegale (il «sistema» mafia) e così rimarcare la presenza effettiva dello Stato di diritto. Troviamo le parole ferme ma docili del capitano, usate nell'interrogatorio del confidente Calogero Dibella; le parole energiche e dure con la vedova Nicolosi; le parole decise e rispettose rivolte al capo mafia Don Mariano Arena in un dialogo rappresentato anche nel film *Il giorno della civetta* del 1968 – diretto da Damiano Damiani – che risulta essere tra i più fedeli alle pagine dell'omonimo romanzo; e, infine, le parole astute e ingannevoli adoperate con Diego Marchica, al quale il capitano Bellodi fa credere di essere stato «infamato» dal Pizzuco, provocando

²² SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 57-58.

²³ KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (1934), trad. it. di R. Treves, Torino, 1952, 222-223.

²⁴ SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 37.

²⁵ Metodi, in questa linea, «sensibili alla caratura criminale dell'indagato» (MAMMONE, *Giustizia e individuo da Kafka a 'Il contesto'*, in *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di CAVALLARO e CONTI, Bari, 2021, 83).

la confessione²⁶. Sono tutti dialoghi tesi, nella ricerca della verità dei fatti, a riaffermare l'idea di giustizia disegnata nell'ordinamento statale.

5. Quale idea di diritto?

Questo urto tra sistemi, questa intima dinamica degli interrogatori, questo conflitto tra parole e concezioni diverse della realtà, lasciano intravedere una certa idea di diritto. La domanda su quale idea di diritto risuoni nell'opera di Sciascia percorre le dense introduzioni al libro oggetto di queste pagine. Il diritto al quale pensa Sciascia non è un diritto calato dall'alto, vale a dire un diritto – come ben scrivono Luigi Cavallaro e Roberto Giovanni Conti – «agganciato meccanicamente alla regola data»²⁷; e neppure, a mio avviso, un diritto che germoglia dal basso così come viene inteso nella letteratura scientifica più recente. Si allude a quel diritto delle organizzazioni, delle istituzioni, dei corpi sociali che, in diversi settori (economia, scienza, tecnologia, sanità, ambiente, ecc.), accerchiano l'ordinamento statale per occupare spazi vuoti e guadagnare nuove forme di rilevanza²⁸; e che sempre lasciano presumere un *minimum* etico, comune a tali sistemi, tale da schiudere, nei propositi di questo indirizzo di pensiero, una dilatazione del concetto di giuridicità. È in questo quadro – dove tuttavia non ci si inoltra nel terreno più insidioso dei sistemi illegali e delittuosi – che si discorre di forme eterarchiche di sovranità, senza più un centro né un vertice²⁹. Il diritto adombrato nelle pagine di Sciascia è piuttosto un diritto inscindibile dall'individuo, che già porta in sé, con la sua storia, un'impronta normativa, subito delineabile – come afferma don Gaetano in *Todo modo* – nei primi anni dell'infanzia³⁰; e che, a causa degli eventi della vita dai quali è dominato, sospinto e trascinato, tra i sistemi e le forze sociali in cui si imbatte, si ritrova a far valere sugli altri le proprie ragioni. Così è per il frate Diego La Matina, concittadino di Sciascia, condannato al rogo dall'Inquisizione siciliana il 17 marzo 1658, il quale – come si legge in *Morte dell'inquisitore* – è diventato, nel sentimento popolare, un brigante «calato nella serie che da secoli dura ininterrotta, fino a Salvatore Giuliano; uno di quegli uomini pacifici cui l'onore

²⁶ SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 104.

²⁷ CAVALLARO, CONTI, introduzione a *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, cit., 14.

²⁸ È un contesto dominato dalla frammentazione della società globale e dal concetto di pluralismo costituzionale, che finisce per imprimere un nuovo significato al termine «politica»: che non va inteso «nel senso ristretto di politica istituzionalizzata, ma deve essere riferito anche alle istituzioni non politiche della società civile, dell'economia, della scienza, dell'istruzione, della salute, delle arti e dello sport, ossia a tutti gli ambiti sociali in cui si realizza tale processo di costituzionalizzazione» (TEUBNER, *Ordinamenti frammentati e costituzioni sociali*, cit., 383).

²⁹ TEUBNER, FISCHER-LESCANO, *Scontro tra regimi: la vana ricerca di unità nella frammentazione del diritto globale*, cit., 159.

³⁰ «E possiamo anche fare a meno dell'adolescenza e della giovinezza: ma un uomo è quale i primi dieci anni di vita lo hanno fatto; e nulla sappiamo di lui se nulla sappiamo di questi suoi dieci anni....» [SCIASCIA, *Todo modo* (1974), Milano, 1995, 94].

familiare o il bisogno arma improvvisamente la mano, e si levano alla vendetta; e costretti poi alla campagna si dedicano a taglieggiare i ricchi e a beneficiare i poveri»³¹. Ciò che, in analoga prospettiva, teme il confidente durante l'interrogatorio condotto dal capitano Bellodi ne *Il giorno della civetta* non è «la legge che nasce dalle ragioni ed è ragione», ma «la legge di un uomo, che nasce dai pensieri e dagli umori di quest'uomo, dal graffio che si può fare sbarbandosi o dal buon caffè che ha bevuto, l'assoluta irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da colui che comanda, dalla guardia municipale o dal maresciallo, dal questore o dal giudice; da chi ha la forza, insomma»³². La paura per la legge di chi comanda sembra convergere nel dialogo, narrato ne *Il contesto*, tra l'ispettore Rogas e il giudice Riches, presidente della Corte Suprema. Qui troviamo il fondamento della decisione giudiziale che si risolve in un atto, non di conoscenza, bensì di volontà. Si tratta, non di un conoscere per conoscere, ma di un *conoscere per volere*³³. È quel conoscere in funzione di un decidere che, non più revocabile in dubbio, acquista un'energia immobilizzante. È un atto all'esito di un processo dove si è attuata la legge e in cui, per ciò stesso, nonostante l'errore giudiziario, si è fatta giustizia. Leggiamo ne *Il contesto* che, come in una messa in cui avviene il mistero, la giustizia, che sia celebrata in un processo, è ormai compiuta³⁴. I gradi di giudizio «postulano», non l'errore, ma «soltanto» – puntualizza il giudice Riches – «l'esistenza di un'opinione diciamo laica sulla giustizia, sull'amministrazione della giustizia»³⁵. La sentenza è dunque un accaduto storico che sprigiona – per usare un'espressione di Jacques Derrida – una singolare forza mistica³⁶; ed è destinata, sul piano giuridico, «a passare in cosa giudicata» e quindi ad appartenere al mondo della positività. È il destino ultimo di *Nomos*³⁷. Ma quello della positività – di una legge vigente e di quella applicata, in senso conclusivo, nel processo – è il medesimo mondo di singoli uomini che, imprimendo una direzione alla realtà, sono sempre responsabili dell'intera

³¹ SCIASCIA, *Morte dell'inquisitore* (1964), Milano, 1992, 100-101.

³² SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, cit., 27.

³³ Risuona qui la linea kelseniana in cui i due soggetti interpretanti – giudice e studioso del diritto – perseguono finalità distinte: l'uno tende ad applicare il diritto, l'altro persegue fini di conoscenza (LOSANO, *Il problema dell'interpretazione in Hans Kelsen*, in *Problemi di teoria del diritto*, a cura di GUASTINI, Bologna, 1980, 227). V., in questa prospettiva, sulla confusione tra i distinti ruoli e funzioni nell'attività interpretativa, MERKL, *Il duplice volto del diritto* (1918), in *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, tr. it., a cura di GERACI, con presentazione di M. Patrono, Milano, 1987, 122 ss.

³⁴ «E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non può non disvelarsi, non transustanziarsi, non compiersi» (SCIASCIA, *Il contesto. Una parodia*, cit., 82).

³⁵ SCIASCIA, *Il contesto. Una parodia*, cit., 83.

³⁶ È lo stesso credito che si accorda all'autorità delle leggi: «si crede in esse e questo è il loro unico fondamento. Questo atto di fede non è un fondamento ontologico o razionale» [DERRIDA, *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»* (1994), a cura di GARRITANO, Torino, 2003, 60-61].

³⁷ IRTI, «*Il giorno della civetta*» e il destino della legge, cit., 24.

umanità³⁸. Le azioni individuali, realizzando anche il disegno della storia umana, sempre hanno in sé un che di decisivo e di universale.

³⁸ «Il singolo risponde dell'umanità. E l'umanità risponde del singolo» (SCIASCIA, *Il contesto. Una parodia*, cit., 85).